

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

VENERDÌ 24 GENNAIO 1975

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice » (34), d'iniziativa del senatore Lepre;

« Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno » (1738), d'iniziativa dei senatori Petrella ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame del testo unificato dei disegni di legge proposto dalla Sottocommissione, sospeso nella seduta del 12 dicembre in cui erano stati accantonati gli articoli 3, 4, 6 e 17.

L'articolo 3 viene approvato dopo dichiarazioni favorevoli dei relatori alla Commissione, senatori Agrimi e Licini, e del rappresentante del Governo.

Si apre quindi un breve dibattito circa l'opportunità di sopprimere l'istituto della emancipazione per pronuncia del giudice o di abbassarne i limiti di età a sedici anni.

Favorevole alla soppressione dell'istituto si dice il senatore Marotta; mentre il senatore Petrella, pur confermando la propria posizione favorevole all'abbassamento dell'età per l'emancipazione a sedici anni, afferma essere opportuno, per motivi di ordine politico e al fine di agevolare la conclusione dell'*iter* dei disegni di legge, approvare gli articoli del testo unificato soppressivi dell'istituto dell'emancipazione, riservandosi di approfondire in Assemblea l'opportunità di reintrodurre l'emancipazione per i maggiori di sedici anni. A tale posizione si associano la senatrice Giglia Tedesco Tatò e il senatore Branca. Il senatore Agrimi, correlatore alla Commissione, favorevole nella sostanza all'abolizione dell'istituto, concorda con l'opportunità di approfondire il problema in Assemblea.

Anche l'altro relatore alla Commissione, senatore Licini, riconosce l'opportunità di approfondire il problema in sede di discussione in Assemblea. Rileva come l'abbassamento della maggiore età a diciotto anni ponga l'alternativa tra l'abrogazione dell'istituto dell'emancipazione o un abbassamento dei limiti di età per la stessa a sedici anni, se non si vuole che tale istituto rimanga in vita solo formalmente senza poter essere attuabile. Il problema si era posto — ricorda il senatore Licini — durante l'esame della ri-

forma del diritto di famiglia (che a suo avviso sarebbe stata una più idonea *sedes materiae*), ma la Commissione ha ritenuto opportuno rinviarlo all'attuale sede: dopo aver espresso il proprio parere favorevole all'abbassamento dell'età per l'emancipazione a sedici anni, dichiara peraltro di concordare sull'opportunità di non modificare il testo proposto dalla Sottocommissione, riservandosi di tornare sul problema in Assemblea.

Il sottosegretario Dell'Andro, quindi, afferma che da parte del Governo non vi è alcuna pregiudiziale nei confronti delle due soluzioni alternative prospettate; rileva come in caso di abbassamento dell'età per la emancipazione a sedici anni sarebbe da prevedere un maggior potere di controllo da parte del giudice; d'altra parte — a suo avviso — non è l'attuale forse la sede più opportuna per affrontare una riforma di tale genere. Conclude sottolineando l'opportunità che in sede di discussione dei disegni di legge in Assemblea vengano tenute presenti le modifiche al codice civile che ci si propone di apportare con la riforma del diritto di famiglia.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo 4: dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Petrella, Branca, Giglia Tedesco Tatò, i due relatori alla Commissione e il rappresentante del Governo, l'articolo viene approvato.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 6, favorevoli relatori e Governo, dopo interventi dei senatori Petrella e Branca.

Il sottosegretario Dell'Andro propone poi un articolo aggiuntivo *6-bis*, sostitutivo dell'articolo 392 del codice civile, per effetto del quale curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge; se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto, preferibilmente fra i genitori. Se interviene lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o la separazione legale, il minore ha per curatore il padre o la madre; in loro mancanza, il giudice tutelare gli nomina un curatore.

Il presidente Viviani sottolinea in proposito l'opportunità di tener presente la formulazione che di tale articolo del codice civile era stata suggerita dalla Sottocommissione, in sede di diritto di famiglia, nell'articolo 158 di quel provvedimento, poi soppresso dalla Commissione, che ha rinviato la trattazione del problema dell'emancipazione nella sede attuale. Seguono interventi dei senatori Branca, Giglia Tedesco Tatò, Petrella, Agrimi e Licini; quindi l'articolo *6-bis* viene accolto in una nuova formulazione del terzo comma, suggerita dal relatore Licini (tenendo conto degli elementi emersi nel dibattito) secondo cui se interviene lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione legale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori o, in mancanza, altra persona.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 17.

Il rappresentante del Governo propone lo sdoppiamento della norma in due articoli di cui il primo prevede che i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dal provvedimento in esame, l'altro prescrive che nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, quando, per atto a titolo oneroso o gratuito ovvero in base a disposizioni legislative, debbano essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

Dopo interventi dei senatori Petrella, Licini e del sottosegretario Dell'Andro, viene accolto l'articolo 17 nel testo governativo con un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Licini al fine di prevedere che, fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

Viene successivamente accolto l'articolo *17-bis* nel testo proposto dal Governo; e

quindi un successivo articolo 17-ter anch'esso proposto dal Governo, avente carattere di norma transitoria, secondo il quale, quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorra dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame se a tale data il soggetto ha già compiuto il diciottesimo anno di età. Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore età, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine precedentemente indicato.

La Commissione all'unanimità quindi, in sede di coordinamento, provvede a correggere un errore materiale intervenuto nell'approvazione dell'articolo 9, che viene ripristinato nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Viene quindi dato mandato ai senatori Agrimi e Licini di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge, nel testo unificato accolto dalla Commissione.

Successivamente la senatrice Giglia Tedesco Tatò rappresenta l'opportunità che la discussione in Assemblea dei disegni di legge in esame preceda e non segua la discussione del diritto di famiglia: su tale opportunità conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 gennaio 1975, alle ore 10, per l'esame dei restanti disegni di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12,15.